

Parti

Ricorrenti: Siebenburgisches Nugat SRL, Hans Draser Internationales Marketing

Resistenti: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală a Vămilelor — Direcția Regională Vamală Brașov — Biroul Vamal de Interior Sibiu

Questione pregiudiziale

Se la nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento n. 2658/87 del Consiglio ⁽¹⁾ debba essere interpretata nel senso che merci genericamente denominate «componenti di kit bastoni per tende, ossia tubi finiti (verniciati, nichelati, cromati)», oggetto della presente controversia, rientrino nella sottovoce 8302 41 90 o nella sottovoce 7306 30 77 di tale nomenclatura.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987 L 256, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Timișoara (Romania) il
28 febbraio 2020 — SC Avio Lucos SRL / Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură —
Centrul județean Dolj, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) — Aparat Central**

(Causa C-116/20)

(2020/C 279/26)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Timișoara

Parti

Ricorrente: SC Avio Lucos SRL

Resistenti: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură — Centrul județean Dolj, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) — Aparat Central

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il diritto [dell'Unione] applicabile al sostegno finanziario relativo all'anno agrario 2014 — in particolare il regolamento (CE) n. 73/2009 ⁽¹⁾ e il regolamento n. 1122/2009 ⁽²⁾ — osti all'istituzione, attraverso il diritto nazionale, di un obbligo di fornire la prova del diritto di uso su una superficie di terreno al fine di ottenere il sostegno finanziario relativo ai regimi di superficie.
- 2) Nella misura in cui il diritto [dell'Unione] sopra richiamato non osti alla normativa nazionale indicata nella prima questione, se il diritto [dell'Unione] (ivi compreso il principio di proporzionalità) osti — nel caso particolare in cui il diritto di sfruttamento della superficie agricola sia stato giustificato dal beneficiario attraverso la presentazione di un contratto di concessione di una superficie di pascolo (contratto in base al quale il richiedente ha acquisito il diritto di sfruttare il pascolo a suo rischio e a suo vantaggio, dietro pagamento di un canone) — a una normativa nazionale che impone, per la valida conclusione di un siffatto contratto di concessione, la condizione che il futuro concessionario sia esclusivamente allevatore o proprietario di animali.
- 3) Se rientri nella definizione di attività agricola di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009 l'attività di un beneficiario di un regime di superficie che — stipulando un contratto di concessione di un pascolo al fine di ottenere il diritto di sfruttare tale superficie e di ottenere diritti all'aiuto nell'anno agrario 2014 — stipula successivamente un contratto di collaborazione con allevatori, contratto con cui consente l'utilizzo gratuito del terreno concesso ai fini del pascolo di animali, conservando il beneficiario il diritto di uso del terreno, ma obbligandosi a non ostacolare l'attività di pascolo e a realizzare attività di ripulitura del terreno da pascolo.

- 4) Se il diritto dell'[Unione] osti a un'interpretazione di una normativa nazionale quale l'articolo 431, paragrafo 2, del codice di procedura civile — relativo all'autorità di cosa giudicata di una decisione giudiziale definitiva, interpretazione secondo cui una decisione giudiziale definitiva con cui è stata accertata l'inammissibilità di una domanda di pagamento in considerazione del mancato rispetto del diritto nazionale relativo al requisito della legittimità del titolo di sfruttamento/uso sul terreno per il quale è stato chiesto un regime di superficie nell'anno agrario 2014 (nell'ambito di una controversia in cui è stato chiesto l'annullamento della decisione di applicazione di sanzioni pluriennali) —, interpretazione che impedisce di analizzare la conformità di tale requisito nazionale al diritto [dell'Unione] applicabile all'anno agrario 2014 in una nuova controversia in cui viene esaminata la legittimità dell'atto di recupero delle somme indebitamente versate al richiedente, per il medesimo anno agrario 2014, atto fondato sulla stessa situazione di fatto e sulle stesse normative nazionali che sono state oggetto dell'analisi della decisione giudiziale definitiva precedente.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU 2009 L 30, pag. 16).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU 2009 L 316, pag. 65).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 24 marzo 2020 — DS / Porsche Inter Auto GmbH & Co KG und Volkswagen AG

(Causa C-145/20)

(2020/C 279/27)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: DS

Resistenti: Porsche Inter Auto GmbH & Co KG und Volkswagen AG

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che un autoveicolo ricompreso nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo ⁽²⁾, presenti le caratteristiche tipiche dei beni dello stesso tipo che il consumatore può ragionevolmente attendersi, qualora l'autoveicolo sia dotato di un impianto di manipolazione vietato ai sensi dell'articolo 3, n. 10, e dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007, ma sia nondimeno munito di un'omologazione CE valida, potendo essere quindi utilizzato su strada.
- 2) Se l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 715/2007 debba essere interpretato nel senso che un impianto di manipolazione ai sensi dell'articolo 3, n. 10, di detto regolamento, concepito in modo tale che, al di fuori del funzionamento di prova in condizioni di laboratorio, in condizioni di guida reali il ricircolo dei gas di scarico si verifichi appieno solo in presenza di temperature esterne comprese tra 15 e 33 gradi Celsius, sia consentito ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento, ovvero se la limitazione della piena efficacia del ricircolo dei gas di scarico a condizioni climatiche esistenti in alcune parti dell'Unione europea solo in circa la metà dell'anno, osti a priori all'applicazione della disposizione derogatoria medesima.
- 3) Se l'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 1999/44/CE debba essere interpretato nel senso che un vizio di conformità consistente nell'installazione su un veicolo di un impianto di manipolazione vietato dal combinato disposto dell'articolo 3, n. 10, e dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007, debba essere considerato quale vizio minore ai sensi di tale disposizione qualora il cessionario, consapevole della sua sussistenza e del suo meccanismo di azione, abbia nondimeno acquistato il veicolo.

⁽¹⁾ GU 1999, L 171, pag. 12.

⁽²⁾ GU 2007, L 171, pag. 1.